

## 12. Visto di "reingresso" (V.N.)

E' un visto di tipo "D", della durata convenzionale di 99 gg, valido per 1 ingresso.

Il visto di reingresso consente l'ingresso nel territorio nazionale per la prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 8 del D.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare:

1) ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 8, il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti:

a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;

b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso è rilasciato previo nulla osta della Questura;

2) ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di reingresso è concesso, previo nulla osta della Questura, anche in favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno, perchè smarrito o sottratto;

3) il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della Questura competente.

Per i cittadini stranieri che godono in Italia della protezione internazionale o ex umanitaria, qualora non vi fossero le condizioni per il rilascio del visto di reingresso (a seguito di risposta negativa della competente Questura o per mancanza dei requisiti sopra richiamati), prima dell'eventuale emanazione di un provvedimento di diniego occorre segnalare il caso alla DGIT per gli opportuni accertamenti e le successive istruzioni in merito.

Ai sensi delle vigenti disposizioni del Ministero dell'Interno, possono inoltre rientrare in Italia, senza necessità di visto di reingresso, tutti gli stranieri in possesso della ricevuta di rinnovo del loro documento di soggiorno, purché:

- utilizzino per rientrare esclusivamente un varco di frontiera esterna in Italia, senza passare per altri Paesi Schengen;
- esibiscano ai controlli di frontiera in Italia, oltre alla ricevuta debitamente timbrata dalla Polizia italiana al momento dell'uscita dall'Italia, il documento di viaggio e copia del titolo di soggiorno scaduto.

Alle stesse condizioni, possono fare reingresso senza visto anche gli stranieri che hanno fatto rientro nel Paese di origine con la ricevuta di richiesta di primo permesso di soggiorno per **motivi familiari, lavoro subordinato e lavoro autonomo**, anch'essa timbrata. Gli studenti che hanno fatto rientro nel Paese di origine con la ricevuta di richiesta di primo permesso potranno, invece, ottenere un visto di reingresso, ma solo previo nulla osta della Questura.